



AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI COVID-19

Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.

GREEN PASS RAFFORZATO - cd. "SUPER GREEN PASS"

Per il periodo dal **06/12/2021** sino al **15/01/2022** è stato introdotto un **DOPPIO BINARIO** tra chi è immunizzato e chi invece sceglie di ottenere la certificazione verde con il tampone:

- **SUPER GREEN PASS**

Chi può ottenerlo: soggetti che hanno effettuato il ciclo vaccinale primario o la somministrazione della relativa dose di richiamo o che sono guariti dopo aver contratto il Covid con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto. È consentita la terza dose "richiamo" dopo 5 mesi (anziché 6) dalla seconda.

Attività che ne richiedono l'esibizione: accesso a bar e ristoranti al chiuso, impianti sciistici in zona arancione, cinema, teatri, stadi e tutte le attività considerate ricreative cosiddette attività ricreative

Durata del certificato: 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Dove si applica: anche in zona bianca. Si evitano le restrizioni previste in caso di passaggio a zona gialla e arancione. *Per le zone rosse, valgono le disposizioni restrittive, anche con Super Green Pass.*

Esenzioni: soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute; bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale.

- **GREEN PASS BASE**

Chi può ottenerlo: soggetti che hanno effettuato test antigenico o molecolare con esito negativo.

Obblighi di esibizione green pass base già esistenti: è sufficiente anche dopo il 6/12/2021 per l'accesso a: luoghi di lavoro pubblici e privati; aerei, treni a lunga percorrenza, navi, accesso a palestre e piscine

Nuovi obblighi di esibizione del green pass base: trasporto ferroviario regionale, trasporto pubblico locale, compresi bus e metro; accesso in alberghi; negli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all'aperto; impianti sciistici in zona bianca e gialla.

- **SANZIONI PER MANCATA ESIBIZIONE "SUPER GREEN PASS" E "GREEN PASS BASE"**

- **Accesso alle attività non consentite:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000;

- **Mancato controllo del certificato previsto:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000; per l'esercente è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per 10 giorni, dopo tre sanzioni amministrative pecuniarie in tre giorni differenti;

- **Accesso al luogo di lavoro:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500;

- **Accesso ai mezzi pubblici di trasporto:** sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000; Per i mezzi pubblici locali, sono stati disposti controlli "a campione".

- **ATTIVITÀ ESENTI DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS (base o rafforzato)**

Negozi, supermercati, farmacie, parrucchieri, uffici pubblici.

COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 09/12/2021

La Compagnia ha adottato le disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di Green Pass. È stata pertanto formalizzata una specifica Procedura, designando i nominativi dei soggetti autorizzati ("Addetti") al controllo della validità del Green Pass di chiunque acceda a qualsivoglia titolo ai locali. Al fine della verifica del possesso di Green Pass, dovrà pertanto essere esibita:

- la certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o su dispositivo mobile con lettura del QR code tramite l'App "Verifica C-19"
- la certificazione cartacea o su dispositivo mobile di esenzione dalla campagna vaccinale

Gli Addetti procederanno altresì allo screening della temperatura corporea per accertarne un valore inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso ai soggetti richiedenti

OBBLIGO VACCINALE

• **PERSONALE SANITARIO operante nelle strutture socio sanitarie pubbliche e private, R.S.A, farmacie, parafarmacie e studi professionali:** estensione dell'obbligo di vaccinazione gratuita, già disposta dal D.L. 44/2021 (convertito con modif in L. 76/2021) alla somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale, a far data dal 15/12/2021. Precedentemente il personale era tenuto alla vaccinazione sino al termine dello stato di emergenza. Tale obbligo è stato esteso al termine di validità del Super Green Pass.

• **NUOVE CATEGORIE soggette ad obbligo vaccinale**

- Personale amministrativo della sanità
- Docenti e personale amministrativo della scuola
- Militari
- Forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria
- Personale del soccorso pubblico

• **CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE DEL SUPER GREEN PASS**

- **Sospensione dall'attività lavorativa**

Durante tale periodo non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione non ha conseguenze disciplinari e viene mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- **A carico del lavoratore sorpreso nel luogo di lavoro**

Sanzione pecuniaria amministrativa da € 600 a € 1.500. La sanzione raddoppia in caso di reiterazione della violazione; conseguenze disciplinari previste dai CCNL di settore;

Il datore di lavoro che può dimostrare la regolarità dei controlli effettuati, non è soggetto a sanzioni

- **A carico del datore di lavoro**

Sanzione pecuniaria amministrativa da € 400 a € 1.000, che potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione, in caso di mancata verifica o mancata adozione delle misure organizzative per il controllo del Super green pass

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Prorogato lo stato di emergenza nazionale al **31/12/2021**

SMART WORKING

È prevista la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere all'attività in smart working emergenziale, ossia senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge, sino al **31/12/2021**.

COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 09/12/2021

Uca Assicurazione S.p.A, conferma **la continuità di svolgimento dell'attività assicurativa per i rami in cui è autorizzata in modalità "smart working", per garantire la presenza e disponibilità telefonica oltre che via mail nell'orario di lavoro.**

È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency plans da tempo attivati per la continuità operativa. Rimandiamo per ogni dettaglio alla pagina <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19> del sito di Compagnia. La sede resta chiusa al pubblico.

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

I contratti conclusi non oltre il **31/12/2021** sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di **posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo. È richiesto che il consenso sia accompagnato da copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [D.L. 44/2021 \(convertito con modif in L. 76/2021\)](#) "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19" G.U. n 128 del 31/05/2021 in vigore dal 31/05/2021
- [D.L. n.172 del 26/11/2021](#) "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" cd. *Super Green Pass*. G.U. n. 282 del 26/11/2021 in vigore dal 27/11/2021

I riferimenti normativi sono pubblicati sul sito istituzionale di Compagnia nella Home - Sezione "Emergenza Covid - 19" al seguente link: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

INIZIATIVE DI COMPAGNIA A SUPPORTO DEGLI ASSICURATI

Ancora una volta, la centralità degli Assicurati rappresenta il modo di Essere UCA.

A fronte del permanere della situazione di emergenza, la Compagnia ha assunto provvedimenti a supporto dei propri Assicurati, per garantire la migliore tutela legale.

CESSAZIONE DELL'ESTENSIONE DEL PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AL 31/12/2021 (Comunicazione Circolare n. 03/2020)

L'iniziativa di Compagnia che ha esteso dalla data del 17/03/2020 a 60 gg. il termine di mora per le rate di premio scadute dal 21/02/2020 per tutto il territorio nazionale, **cessa improrogabilmente alla data del 31/12/2021, riportando i termini di mora a quanto originariamente disposto e previsto a norma di legge vigente.**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., la copertura è operante per l'intera durata del periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo giorno di scadenza contrattualmente previsto. Non è, invece, operante per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del giorno di scadenza contrattualmente previsto, ove non sia stato corrisposto il premio.

AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE

La Compagnia continua a garantire **l'applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le polizze in essere**, per fatti/eventi inerenti l'emergenza Covid-19, e in particolare:

- **Attività prestate a supporto della situazione di emergenza, anche se non dichiarate in Polizza, non costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa:** in tutte le polizze di Compagnia, **l'ambito delle coperture assicurative comprende l'ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza, UCA interviene nelle seguenti modalità:** "Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in Polizza si **applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della situazione di emergenza Covid-19**, per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili. Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione, lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all'attestazione richiesta".

SITO UCA – INFORMAZIONI IN TEMA COVID-19

HOME PAGE – EMERGENZA COVID: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

- **Sezione COMUNICATI UCA ASSICURAZIONE:** Documenti aventi ad oggetto argomenti di particolare rilevanza per tutti gli utenti del sito, redatti dalla Compagnia.
- **Sezione INAIL:** Circolari e FAQ emesse dall'INAIL in tema di infortuni sul lavoro connessi all'emergenza Covid-19
- **Sezione GAZZETTA UFFICIALE:** Norme statali (Leggi, Decreti Legge, DPCM...) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
- **Sezione ANIA:** Circolari ANIA (Ass. Naz. Imprese di Assicurazione)
- **Sezione ALTRE FONTI NORMATIVE:** A titolo esemplificativo, citiamo la Relazione IVASS sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2020

Il sito viene costantemente aggiornato sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti

Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!

Elaborazione Ufficio Gestione Tecnico Legale 09/12/2021

UCA ASSICURAZIONE SPA

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563
 Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
 Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019
 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
 INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Assicurati con password